

mente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua, oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso »;

sulla vicenda l'organizzazione sindacale Slai Cobas, in data 6 dicembre 2000, ha sporto formale denuncia presso la Direzione provinciale del lavoro di Napoli ed ha già preannunciato una ulteriore denuncia alla magistratura per comportamento antisindacale contro Fiat Auto di Pomigliano ai sensi dell'ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto la stessa non è stata informata, insieme a tutti i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano, della citata riunione all'Unione Industriali di Napoli ed in quanto ciò costituisce consapevole ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali;

la contrattazione sindacale non può violare i diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori espressamente sanciti dalle leggi dello Stato;

l'uso strumentale dell'intera normativa di deregolamentazione legislativa dei diritti dei lavoratori dipendenti è ormai prassi comune attivata dalle aziende allo scopo di realizzare un serrato ed illegittimo controllo datoriale sulla forza lavoro, nonché deprecabili clientele e ricatti che quasi sempre sfuggono ormai ad ogni possibilità di controllo —:

quali concrete ed immediate iniziative intendano porre in atto, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché siano effettuati rigorosi controlli istituzionali sull'utilizzo dei contratti di affitto in Fiat Auto di Pomigliano e nelle collegate aziende terziarizzate, nonché delle agenzie interinali fornitrici, e per l'integrale applicazione della normativa a tutela dei lavora-

tori in generale e, specificamente, del maturato diritto dei lavoratori interinali all'assunzione stabile e definitiva presso Fiat Auto e collegate aziende terziarizzate.

(2-02769)

« Malavenda ».

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BARRAL. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la recente manifestazione indetta dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti in cento città italiane (domenica 3 dicembre 2000) per la sottoscrizione di un « patto » tra il mondo agricolo ed i consumatori, ha portato nuovamente l'attenzione del Paese su un tema in realtà già dibattuto quale quale la « sicurezza alimentare »;

allarmi recenti, come quello meglio conosciuto come « allarme mucca pazza », hanno ridestato preoccupazione ed intensificato i controlli alle frontiere sulle carni straniere di importazione;

dal dibattito internazionale sugli Organismi Geneticamente Manipolati (O.G.M.) non è emersa una posizione precisa e delineata ma, anzi, si è rilevato un divergere nebuloso e scostante dei reali problemi maturati;

si prende atto delle dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole e forestali contro l'utilizzo degli Organismi Geneticamente Manipolati (O.G.M.) in ambito agricolo, così come contro i cosiddetti « cibi transgenici »;

si rileva, ancora una volta, la difficile situazione che affrontano numerose produzioni tipiche dei territori regionali d'Italia (es. vino e riso per il Piemonte) rispetto a un completo disinteresse dell'Unione Eu-

ropea per la qualità di esse propria, tutto ciò a vantaggio delle importazioni a dazio agevolato dai mercati stranieri —:

se non ritenga necessaria — e se si in quali termini — una più incisiva azione presso l'Unione Europea per garantire la tutela della salute dei cittadini e, contemporaneamente, una maggior valorizzazione della qualità di produzione per le coltivazioni tipiche o, comunque, proprie della tradizione storica delle regioni italiane.

(5-08592)

MOLINARI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

sulla base dell'articolo 49 della legge n. 203 del 1982, secondo i canoni di ermeneutica già indicati dalla suprema corte di Cassazione con sentenza n. 6852 del 16 dicembre 1988 e successivamente disattesi dalla stessa Corte la cui giurisprudenza potrebbe finire col frustare la *ratio* degli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994, che evitando la frammentazione dei fondi caduti in successione nelle zone montane consentono l'acquisizione coattiva da parte degli eredi affittuari delle porzioni di fondo rustico ricomprese nelle quote degli altri coeredi concedenti forzosi del contratto di affitto di cui all'articolo 94 legge n. 203 del 1982;

secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte l'articolo 49 comma 1 della legge n. 203 del 1982 prevede in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione *ex lege* di un rapporto di affitto agrario con decorrenza dalla data di apertura della successione in favore di quello tra gli eredi che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non è applicabile alla ipotesi in cui tra il *de cuius* ed uno degli eredi risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario poiché in tal caso l'eredità stessa in qualità di concessionario *ex contractu* continuerebbe ad usufruire del godimento del

fondo rustico ai sensi della diversa e successiva disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo secondo cui « i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente »;

tale interpretazione finisce con escludere ingiustamente il coerede che aveva stipulato un regolare contratto di affitto col genitore premorto dalla previsione di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994 alla cui base è posto il contratto di affitto di cui al comma 1 dell'articolo 49 legge n. 203 del 1982 —:

la corretta interpretazione del dispositivo normativo al fine di evitare disparità ed ingiustizie. (5-08595)

* * *

PUBBLICA ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della funzione pubblica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i ritardi nei pagamenti degli stipendi al personale della scuola sono frequenti;

nell'anno in corso tali ritardi hanno coinvolto tutti i docenti di ruolo;

sindacati di settore hanno già per questo attivato una legittima procedura legale nei confronti di chi è formalmente e sostanzialmente responsabile delle ingiustificate dilazioni;

a Verona e provincia superano quota 3 mila i supplenti in servizio da settembre ancora in attesa dell'erogazione dello stipendio per l'attività esercitata;

oltre ai precari vi sono anche i 500 docenti di ruolo che svolgono le « funzioni obiettivo » ovvero incarichi di coordinamento aggiuntivo scolastico e per i quali